



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Consiglio Superiore dei LL.PP.

Sezione II

M_INF-CSLP
Consiglio Superiore LL.PP.
CSLP_S2
REG_INT_SEZ_2
Prot: 0000070-28/02/2011-USCITA

Alla Regione Emilia Romagna
Giunta Regionale
Assessorato Sicurezza Territoriale
Difesa del Suolo e della Costa
Protezione Civile
Via dei Mille 21
40121 Bologna

e, p.c. Alla Segreteria Generale
del Consiglio Superiore
Sede

OGGETTO: Affare . N. 181 / 2011 - D.M. 14 gennaio 2008 – “Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni” Quesiti in merito alla classe d’uso per “industrie con attività pericolose per l’Ambiente”

In riferimento alla nota PG. 2010 .0224451 del 14/09/10 di codesto Ufficio Regionale, si invia copia autentica del parere espresso dalla Sezione nella Seduta del 26 gennaio 2011, riguardante la richiesta di parere in oggetto.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0060154
del 07/03/2011

Mitt.: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI C

IL SEGRETARIO

(Ing. Ignazio Terranova)



REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA


PG.2011. 0060154
del 07/03/2011

Mitt.: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI C





Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2.ª Sezione



Adunanza del 15 dicembre 2010

Deliberazione del 26 gennaio 2011

N. del Protocollo 181/2010


Oggetto: D.M. 14 Gennaio 2008 – “Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni” - Quesiti in merito alla classe d’uso per “industrie con attività pericolose per l’ambiente”.

LA SEZIONE

- VISTA** la lettera del 14.09.2010 n. PG 2010.0224451, con la quale la Regione Emilia e Romagna – Assessorato Sicurezza Territoriale difesa del Suolo e della Costa , Protezione Civile ha richiesto il parere sull'affare in oggetto;
- Vista** la nota n. 10054 del 22 novembre 2010 con la quale è stata nominata la Commissione relatrice
- ESAMINATA** la documentazione;
- UDITA** la Commissione relatrice (Ievolella, Ciaravola, Messere, Abate, De Nictolis, Fiadini, Ricchiuti, Pizzi).

PREMESSA

La Regione Emilia Romagna, con lettera prot. n. PG 2010.0224451 del 14.09.2010,



pone un quesito con specifico riferimento al punto 2.4.2. "Classi d'uso" delle nuove Norme tecniche per le costruzioni, emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

Si riporta di seguito il testo della citata nota prot. n. PG 2010.0224451 del 14.09.2010.


"Il D. M. 14 gennaio 2008 *"Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"*, al punto 2.4.2. definisce le classi d'uso in cui sono suddivise le costruzioni ed, in specifico per le *"industrie con attività pericolose per l'ambiente"*, stabilisce che tali industrie siano identificate in classe III, ma anche in classe IV qualora trattasi di *"industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente"*.

Per come discernere tra l'una (III) e l'altra (IV) "classe d'uso", al fine di dare un più preciso significato identificativo alla parola "particolarmente", il D.M. in oggetto non fornisce criteri.

La Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, C.S.LL.PP., al punto C 2.4.2 indica testualmente: *"Per quanto riguarda le classi d'uso III e IV, definizioni più dettagliate sono contenute nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 con il quale sono stati, fra l'altro, definiti, per quanto di competenza statale, gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (quindi compresi nella classe IV in quanto costruzioni con importanti funzioni pubbliche o strategiche, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità); ancora il predetto decreto, sempre nell'ambito di competenza statale, ha definito gli edifici e le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (e, quindi, comprese nella classe III, in quanto costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi)"*

Si osserva però che il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29.10.2003) all'Allegato 1, mentre:

- con l'Elenco B, relativo a *"Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso"*, include tra gli "Edifici", al punto 2., *"Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni)"*;
- all'Elenco A, relativo a *"Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume"*



rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile”, non riporta invece alcuna specificazione che, anche solo a titolo esemplificativo, possa essere associata ad eventuali tipologie di “*Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente*”.

Premesso quanto sopra, si rivolgono a codesto Spett.le Consiglio Superiore i seguenti quesiti, con riferimento al punto 2.4.2- Classi d’uso del D.M. in oggetto:

1. Gli impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334 vanno identificati come “industrie con attività pericolose per l’ambiente” e come tali considerati nella classe d’uso III?
2. Quali sono le “industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente” da considerare nella classe d’uso IV?

Le risposte attese hanno ovvia importanza per le competenze della scrivente Regione e per i conseguenti indirizzi sia in materia di autorizzazione preventiva per l’attività edilizia in zona sismica sia per lo svolgimento delle “verifiche tecniche” su costruzioni strategiche o rilevanti ai sensi dell’ art 20 comma 5 del D.L. n 248/2007 convertito in legge n 31/2008”.


CONSIDERATO

Con la nota integralmente riportata in Premessa, la Regione Emilia Romagna ha richiesto il parere del Consiglio Superiore in ordine ai criteri da utilizzare per operare la distinzione tra industrie con attività “pericolose” per l’ambiente – che rientrano nella *classe d’uso III* – e industrie con attività “particolarmente pericolose” per l’ambiente – che ricadono nella *classe d’uso IV* ; ciò al fine della concreta applicazione delle norme contenute nel paragrafo 2.4.2 delle nuove Norme tecniche per le costruzioni, emanate con D.M. 14.1.2008.

In relazione al quesito posto la Sezione osserva quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che il quesito trova il proprio presupposto nel capitolo 2.4.2 delle Norme tecniche per le costruzioni, che concerne la progettazione e la verifica delle opere strutturali sotto l’azione sismica, rispetto alla quale, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono appunto suddivise in *classi d’uso*.

Al riguardo, va evidenziato innanzi tutto che la valutazione dell’importanza di un’opera e del suo carattere (strategico o meno) in relazione all’applicazione delle disposizioni delle citate Norme tecniche, rientra nella responsabilità dell’ Ente proprietario o titolare dell’opera.



Ciò posto, in merito al quesito formulato si osserva che la classe d'uso è legata alla presenza dell'azione sismica ed alle conseguenze che possono derivarne in rapporto all'eventuale collasso dell'opera per effetto di tale azione, che viene appunto adeguatamente maggiorata, come misura di sicurezza, attraverso il parametro *classe d'uso*.

La classe d'uso III si riferisce alle situazioni di affollamenti significativi e di industrie con attività pericolose per l'ambiente, mentre la classe d'uso IV riguarda le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della Protezione civile in caso di calamità.

Ciò risulta, peraltro, evidenziato anche nella Circolare n.617 CSLP del 2.2.2009, esplicitiva delle predette Norme tecniche, al corrispondente punto C 2.4.2 (Coefficiente d'uso), che - per quanto riguarda le classi d'uso III e IV - rimanda alle definizioni più dettagliate contenute nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.3685 del 21 ottobre 2003.

Con tale Decreto sono stati definiti, per quanto di competenza statale e per le finalità di protezione civile, gli edifici e le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, la cui funzionalità assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nel corso ed a seguito degli eventi sismici

In particolare, ai fini di protezione civile, le infrastrutture di interesse primario e strategico deputate, tra l'altro, a garantire l'efficienza delle funzioni di comando, supervisione e controllo sono, a titolo di esempio: le sale operative, le prefetture, le infrastrutture di telecomunicazione e le reti viarie di grande comunicazione (cfr. Allegato 1 - Elenco A del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21.10.2003).

Possono altresì assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sia gli edifici e le infrastrutture aperte al pubblico e oggetto di significativo affollamento, sia le strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali, quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e ss. mm. ii., nonché impianti nucleari di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e ss. mm. ii. (Allegato 1 - Elenco B del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21.10.2003).

Ciò posto, per quanto concerne lo specifico quesito formulato, la Sezione rileva che, nell'ambito della normativa tecnica vigente, vengono indicati i criteri, ma non vengono puntualmente elencate le "attività pericolose" e quelle "particolarmente pericolose" per l'ambiente.



Pertanto, i criteri e i parametri da adottare nella valutazione dei casi vanno desunti dall'analisi delle normative sopra richiamate.

Al riguardo, per quanto concerne il citato D.Lgs. 334/199, si osserva che la distinzione tra le "industrie a rischio di incidente rilevante" elencate agli articoli 6, 7 e 8 del suddetto D.Lgs. si basa su un parametro meramente quantitativo, cioè sulla quantità di prodotti pericolosi presenti in un determinato stabilimento in relazione ai limiti tabellari riportati negli Allegati dello stesso D.Lgs. 334/1999. Tale parametro quantitativo, ai fini dell'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni, non sembra poter rappresentare l'unico elemento discriminante per l'attribuzione della classe d'uso ad un'opera. Infatti l'attribuzione di un'opera ad una specifica classe d'uso è il risultato di un processo di valutazione. Nel caso in esame si tratta quindi di valutare tutti gli effetti conseguenti ad un eventuale collasso per sisma di un'opera che ospita attività potenzialmente pericolose per l'ambiente, tenendo anche conto, ai fini della valutazione della sussistenza del carattere di particolare pericolosità, delle possibili conseguenze dell'eventuale collasso dell'opera sul sistema di approvvigionamento idrico ed energetico e sulla componente atmosferica che ad essa potrebbe essere connesso, nonché sull'operatività del sistema di protezione civile.

Pertanto, ad avviso della Sezione, gli Enti Territoriali preposti, anche in base alle informazioni fornite dai gestori e valutate dall'Autorità di cui all'art.21 del D.Lgs.334/99 e ss.mm.ii., con opportuno riferimento ai criteri riportati nel D.M. LL.PP. 9.5.2001 (GURI n. 138 del 16/6/2001), recante "*Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*", dovrebbero valutare, caso per caso, le situazioni di particolare pericolosità sotto il profilo ambientale.

Nell'ambito di tale valutazione si terrà anche conto delle esigenze di protezione civile per quanto concerne le opere che presentino interesse strategico o che abbiano conseguenze rilevanti ai fini della gestione dell'attività di protezione civile in caso di calamità.

Tale valutazione, tra le altre cose, dovrebbe tener conto anche dei contenuti del Rapporto di sicurezza o del Documento di valutazione dei rischi che, per la specifica natura dell'industria, la stessa è tenuta a produrre agli organi di controllo.


La Sezione evidenzia peraltro l'esigenza di pervenire ad un'adeguata armonizzazione a livello normativo tra la materia ambientale e la disciplina della sicurezza delle costruzioni attraverso l'apporto sinergico di tutte le Amministrazioni centrali e territoriali interessate.

Tutto ciò premesso, nei suesposti considerato

E' IL PARERE

della Sezione reso all'unanimità

PER COPIA AUTENTICA
Il Segretario ad Interim
(Dott. Ing. Ignazio Terranova)



Ignazio Terranova